



# **Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'efficienza energetica è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.15.

*Art. 12 cpv. 3*

<sup>3</sup> Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV<sup>2</sup>) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l'anno che precede il 31 maggio dell'anno precedente.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1.1–1.5, 1.12, 1.14–1.16, 1.18, 1.22, 3.2 e 4.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2.14 e 2.15 secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 730.02

<sup>2</sup> RS 741.41

## III

L'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>3</sup> concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato è modificata come segue:

*Art. 2 lett. c n. 5*

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1-1.3, 1.5, 1.14-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>4</sup> sull'efficienza energetica:
    - frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni
    - asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete
    - lavastoviglie per uso domestico con capacità nominale di almeno 10 coperti con raccordo alla rete
    - armadi refrigerati professionali con raccordo alla rete del tipo armadi congelatori verticali con un volume netto fino a complessivi 800 litri
    - scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di  $\geq 150$  litri e serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile di  $\leq 500$  litri
    - apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti
    - apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale
    - refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete
    - set top box complessi con raccordo alla rete
    - lavastoviglie professionali con raccordo alla rete
    - piani cottura, salamandre e friggitrici professionali con raccordo alla rete
    - macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete,

## IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

<sup>3</sup> RS 946.513.8

<sup>4</sup> RS 730.02

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1.1*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete**

### *N. 2.6*

2.6 Dal 1° gennaio 2023 i frigoriferi possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 80. Sono esclusi gli apparecchi a bassa rumorosità, i frigoriferi cantina e gli apparecchi dotati esclusivamente di scomparto o scomparti a 1 stella, 2 stelle, 3 stelle o 4 stelle di cui al numero 1.

### *N. 5.1*

5.1 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

### *N. 5.3*

*Abrogato*

*Allegato 1.2*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete**

*N. 5.3*

*Abrogato*

*Allegato 1.3*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete**

N. 2

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Le asciugabiancheria domestiche con una durata massima del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, di 100 minuti di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 932/2012<sup>5</sup> è inferiore a 32.
- 2.2 Le asciugabiancheria domestiche con una durata del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, superiore a 100 minuti di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II punto 1 del regolamento (UE) 932/2012 è inferiore a 24.

N. 5

### **5 Disposizioni transitorie**

Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2023.

<sup>5</sup> V. nota a piè di pagina relativa al n. 1.3.

*Allegato 1.5*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete***N. 2***2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2022<sup>6</sup>, ad eccezione del numero 5 articolo 5 e 6 articolo 7.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2023 le lavastoviglie per uso domestico con una capacità nominale di almeno 10 coperti possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2022 è inferiore a 50.

*N. 5.1*

- 5.1 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2023.

*N. 5.3**Abrogato*

<sup>6</sup> V. nota a piè di pagina relativa al n. 1.1.

*Allegato 1.12*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici**

N. 5

**5 Disposizioni transitorie**

I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.



*Allegato 1.14*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete***N. 2.4*

- 2.4 Dal 1° gennaio 2023 gli armadi refrigerati professionali del tipo armadi congelatori verticali, compresi gli armadi refrigerati ad alte prestazioni, con un volume netto fino a complessivi 800 litri possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2015/1095 è inferiore a 50.

*N. 5.3*

- 5.3 Gli armadi refrigerati professionali di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

*Allegato 1.15*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi per l'accumulo dell'acqua calda***N. 2.2*

- 2.2 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 con un volume utile  $\geq 150$  litri possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua non è inferiore ai valori ammessi per gli apparecchi di classe B conformemente all'allegato II punto 2 del regolamento delegato (UE) 812/2013<sup>7</sup>.
- 2.3 I serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile  $\leq 500$  litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se le loro dispersioni non sono superiori ai valori consentiti per gli apparecchi della classe B di cui all'allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.

*N. 5.3*

- 5.3 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

<sup>7</sup> Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato dal regolamento delegato (UE) 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

*Allegato 1.16*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti**

### *N. 2.2*

- 2.2 Dal 1° gennaio 2023 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 812/2013 è superiore al 40 per cento.

### *N. 5.3*

- 5.3 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

*Allegato 1.18*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale**

*N. 2*

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2015/1188<sup>8</sup>.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2023 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale, ad eccezione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se dotati di un controllo elettronico della temperatura ambiente integrato e se la loro efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2015/1188 è superiore al 39 per cento.

*N. 5*

### **5 Disposizioni transitorie**

Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale, ad eccezione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale di cui al numero 1, che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

<sup>8</sup> V. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.

*Allegato 1.22*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e di unità di alimentazione separate**

*N. 5*

5.1 Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate, che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate o cedute.

*N. 5.3*

*Abrogato*

*Allegato 2.14*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavastoviglie professionali con raccordo alla rete****1 Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica alle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete.

**2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

Dal 1° gennaio 2023 le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete possono essere ancora commercializzate e cedute soltanto se dotate di un sistema integrato di recupero del calore.

**3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche necessarie di cui al numero 2 delle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete sono valutate in base ai documenti tecnici; tali documenti devono spiegare il funzionamento del sistema di recupero di calore dall'aria o dall'acqua oppure di entrambi.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità l'organo di controllo testa il sistema costruttivo e il funzionamento della caratteristica necessaria di una lavastoviglie professionale con raccordo alla rete.

**4 Disposizioni transitorie**

Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2023.

*Allegato 2.15*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi da cucina professionali con raccordo alla rete****1 Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica a:

- a. piani cottura professionali con raccordo alla rete;
- b. forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (cosiddette salamandre) professionali con raccordo alla rete;
- c. caldaie per cottura professionali con raccordo alla rete.

**2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 I piani cottura professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera a dal 1° gennaio 2023 possono essere ancora commercializzati e ceduti se sono a induzione con riconoscimento automatico della pentola.
- 2.2 Le salamandre professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera b dal 1° gennaio 2023 possono essere ancora commercializzate e cedute se dotate di accensione e spegnimento automatici attraverso una funzione di rilevamento del piatto o di un timer integrato.
- 2.3 Le caldaie per cottura professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera c dal 1° gennaio 2023 possono essere ancora commercializzate e cedute se dotate di coperchio a doppia parete e isolato e se la loro vasca ha un isolamento termico di almeno 20 mm e un valore lambda di 0,035.

**3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità le caratteristiche necessarie di cui al numero 2 degli apparecchi da cucina professionali con raccordo alla rete sono valutate in base ai documenti tecnici; i documenti tecnici devono spiegare il funzionamento delle caratteristiche necessarie.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa il sistema costruttivo e il funzionamento della caratteristica necessaria di un apparecchio da cucina professionale con raccordo alla rete.

#### **4 Disposizioni transitorie**

Gli apparecchi da cucina professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.



*Allegato 3.2*

(Art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete**

### *N. 3.3*

- 3.3 Per la vendita su Internet il meccanismo di visualizzazione dell'etichettaEnergia è riportato in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l'etichetta chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni specificate nel numero 3.1.

### *N. 3.4*

- 3.4 L'etichettaEnergia può essere visualizzata mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichettaEnergia è conforme alle specifiche di cui al numero 3.5. Con il primo clic o il primo movimento del cursore del mouse sull'immagine appare l'intera etichettaEnergia.

### *N. 3.5*

- 3.5 In caso di visualizzazione annidata l'immagine utilizzata per accedere all'etichettaEnergia è costituita da una freccia nel colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto sull'etichettaEnergia. La freccia riporta la classe di efficienza energetica del prodotto in bianco in caratteri di dimensione equivalente a quella del prezzo e si presenta in uno dei seguenti due formati:



*Allegato 4.1*  
(Art. 10, 11 e 12a)

## **Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri**

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 4.1»*  
(Art. 10, 11 e 12)

### *N. 4.7.1*

4.7.1 L'etichettaEnergia deve essere allestita utilizzando il numero di approvazione del tipo, il numero della scheda tecnica, il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number, VIN) o il numero di matricola mediante lo strumento online messo a disposizione dall'UFE all'indirizzo [www.etichetta-energia.ch](http://www.etichetta-energia.ch). La rappresentazione grafica è quella dell'esempio figurante al numero 10.

### *N. 4.7.2*

4.7.2 Se non esiste né un'approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera, e l'etichettaEnergia non si può allestire mediante il VIN o il numero di matricola, l'etichettaEnergia deve essere allestita mediante uno strumento online anch'esso messo a disposizione dall'UFE, utilizzando i valori ricavati dal certificato di conformità secondo l'articolo 36 o 37 della direttiva (UE) 2018/858<sup>9</sup>. I dati per l'accesso a questo strumento online devono essere richiesti all'UFE dietro indicazione di una persona responsabile.

### *N. 8.*

8 Veicoli funzionanti con più vettori energetici


8.1 Per i veicoli con motori policarburante che possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, le indicazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO<sub>2</sub> nonché il calcolo dell'equivalente benzina e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell'equivalente benzina per l'energia primaria.

8.2 Per i veicoli a trazione parzialmente elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, l'indicazione relativa al consumo di ener-

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione, del 23 giugno 2021, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4-8.

gia, il calcolo dell'equivalente benzina, il calcolo delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica sono forniti in base alla somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.

10 Esempio della rappresentazione grafica dell'etichetta Energia





## Etichetta Energia «anno»

---

<b>Modello</b>	«Marca + Modello»
Trazione	«Trazione»
Potenza	«XXX» kW / «XXX» CV
Peso a vuoto	«XXX» kg


---

**Consumo**  +  «Carburante»  
«Cons. di energia» kWh / 100 km

---

**Emissioni di CO<sub>2</sub>** \*incidenza sul clima:  
«XXX» g / km


Questo modello  
«XXX» g / km\*




0 g / km Obiettivo 118 g / km > 250 g / km

---


**Efficienza energetica**





---

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet [www.catalogodeiconsumi.ch](http://www.catalogodeiconsumi.ch)



«dati dell'approvazione del tipo» o VIN «vehicle Identification Number» o «numero di matricola»